

STATUTO DEL SINDACATO TERRITORIALE PENSIONATI CISL DI BERGAMO E SEBINO BERGAMASCO

Capitolo 1: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituito il Sindacato Territoriale Pensionati CISL con sede in Bergamo, Via Carnovali n.88/a. Esso è articolazione della Federazione Nazionale Pensionati CISL della quale assume gli scopi precisati nel suo Statuto.

Art. 2

Il Sindacato Territoriale Pensionati CISL esplica in linea generale le stesse funzioni della Federazione Nazionale Pensionati e della Federazione Regionale Pensionati della CISL, nell'ambito territoriale di competenza. In particolare:

- **a** coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio del Comprensorio;
- **b** cura la costituzione ed il funzionamento delle Zone e delle Rappresentanze Locali Sindacali sia comunali che intercomunali;
- **c** mantiene il collegamento e la rappresentanza dei Pensionati con l'Unione Sindacale Territoriale CISL, con i Sindacati Territoriali di Categoria dei lavoratori in attività, con i responsabili locali dell'INAS, del SICET, dell'ADICONSUM, dell'ETSI, dell'ANTEAS, dei CAAF e di tutti gli altri Enti e strutture in qualche modo collegate alla CISL;
- **d** mantiene costante il collegamento con la Federazione Regionale Pensionati CISL Lombardia e con la Segreteria Nazionale;
- e-ordina le attività dei Raggruppamenti Tecnici in collaborazione con la Federazione Regionale Pensionati CISL Lombardia e con i Raggruppamenti regionali sulla base degli Statuti e dei Regolamenti nazionale e regionale;
- f- promuove le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali e presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli Anziani;
- **g** designa in ogni corrispondente Consiglio Generale Territoriale di Categoria un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.
- h- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, trasmissioni televisive ed altro... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e sulle attività sindacali o culturali, sulle questioni di natura previdenziale sanitaria, fiscale, sui consumi ed altri problemi di interesse generale, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.
- i- il Sindacato Territoriale Pensionati CISL di Bergamo e Sebino Bergamasco, al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente e favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'organizzazione, si articola in Zone e Rappresentanze Locali Sindacali. Le Zone sono organi di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle R.L.S. sul territorio. Le Zone non sono istanza congressuale.

Capitolo 2: ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 3

Sono Organi del Sindacato Territoriale Pensionati CISL:

- a- il Congresso Territoriale
- b- il Consiglio Generale Territoriale
- c- il Comitato Esecutivo Territoriale
- d- la Segreteria Territoriale
- e- il Collegio dei Sindaci

Capitolo 3: IL CONGRESSO TERRITORIALE

Art. 4

Il Congresso del Sindacato Territoriale Pensionati è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi delle R.L.S. costituite nell'ambito del Sindacato Territoriale. Partecipano di diritto al Congresso, con solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Consiglio Generale Territoriale.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi del Sindacato Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato Territoriale e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP, elegge il Consiglio Generale e i Delegati al Congresso della FRP e dell'UST; elegge inoltre, per quanto previsto, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:

- da due terzi dei Componenti del Consiglio Generale;
- da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle Leghe ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Art. 5

L'ordine del giorno del Congresso è deliberato dal Consiglio Generale Territoriale sulle indicazioni del Consiglio Generale FNP Nazionale e Regionale

Capitolo 4: IL CONSIGLIO GENERALE DEL SINDACATO TERRITORIALE

Art. 6

Il Consiglio Generale è l'Organo deliberante del Sindacato Territoriale tra un Congresso e l'altro.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti da eleggere in sede congressuale e le modalità di elezione.

Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi non potrà essere inferiore al 30%.

Fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale la Coordinatrice Territoriale Donne.

Il Consiglio Generale Territoriale:

- a) definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale in armonia con gli indirizzi fissati dal Congresso Territoriale, Regionale, Nazionale e Confederale.
- b) prende in esame il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo del Sindacato Territoriale approvati dal Comitato Esecutivo territoriale.
- c) convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il Regolamento.

Art. 8

Il Consiglio Generale del Sindacato Territoriale Pensionati si riunisce, di regola, almeno 3 volte all'anno e può essere convocato, con le modalità previste al successivo Art.11, su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Generale può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi componenti con specifica motivazione.

Il Consiglio Generale potrà avvalersi, per un più ampio approfondimento su scelte politicosindacali e organizzative, di un'apposita Consulta Territoriale composta da tutti i Segretari delle Rappresentanze Locali Sindacali, non facenti parte il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale elegge tra i suoi componenti coloro che faranno parte dei gruppi di lavoro:

- 1) contrattazione sociale, territoriale e formazione
- 2) informazione e proselitismo
- 3) organizzazione

I 3 gruppi di lavoro saranno convocati e presieduti da un componente la Segreteria o da un rappresentante delegato dal Segretario Generale.

Art.9

Il Consiglio Generale Territoriale elegge nel proprio organismo, con votazioni separate:

- a- Il Segretario Generale
- b- i Componenti la Segreteria
- c- il Comitato Esecutivo.

Art.10

Il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, surroga nel suo interno i propri componenti in caso di dimissioni o decadenza o altro con coloro che, in sede di Congresso, hanno riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto;

così come è di competenza del Consiglio Generale cooptare al suo interno nuovi componenti nel limite massimo del **10%** dei suoi effettivi.

Art.11

Il Consiglio Generale è convocato, in seduta ordinaria, dal Comitato Esecutivo almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione d'urgenza, nel qual caso la convocazione può essere effettuata dalla Segreteria Territoriale con due giorni di preavviso.

Il Consiglio Generale, in apertura dei lavori di ogni riunione, elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Territoriale.

Art.13

Saranno considerati decaduti dal mandato i Consiglieri Territoriali che siano stati assenti più di tre volte consecutive senza giustificazione.

Capitolo 5: IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

Art.14

Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 20 componenti, compresa la Segreteria, eletti dal Consiglio Generale.

La Responsabile del Coordinamento Donne fa parte di diritto dell'Esecutivo.

- Il Segretario della Rappresentanza Locale Sindacale di Bergamo città, fa parte di diritto dell'Esecutivo.

 Il Comitato Esecutivo, e nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:
- a- attua le deliberazioni del Consiglio Generale Territoriale,
- b- coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale,
- c- nomina su proposta della Segreteria i Rappresentanti del Sindacato Pensionati in Enti e Commissioni od Organismi a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria,
- d- discute e approva il Bilancio di Previsione ed il Conto consuntivo del Sindacato Territoriale Pensionati.

Art.15

Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce, di regola, una volta al mese ed è convocato dalla Segreteria Territoriale con almeno sette giorni di preavviso.

Può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei Componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.

Capito 6: LA SEGRETERIA TERRITORIALE.

Art.16

La Segreteria del Sindacato Territoriale è l'Organo preposto a gestire politicamente le decisioni degli Organi deliberanti ed è composta **da un massimo di cinque** componenti, compreso il Segretario Generale, eletti dal Consiglio Generale Territoriale.

Per essere eletti a tali cariche occorre avere meno di 70 anni e **lo stesso** incarico di componente della Segreteria non può essere conservato per più **di 8 anni**, o comunque equivalenti a "**due mandati**" pieni.

Con riferimento a quanto previsto dallo Statuto Nazionale FNP, è prevista in via del tutto eccezionale, per il Segretario Generale Territoriale, **una deroga** della carica per un periodo massimo di altri **(due) anni.** Tale proroga avviene a seguito di decisione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali e regionali.

Art.17

I Compiti della Segreteria Territoriale sono:

- a- rappresenta il Sindacato Territoriale Pensionati nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio e della Provincia.
- b- assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi territoriali.
- c- predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo del Sindacato Territoriale.
- d- predispone la relazione per il Congresso del Sindacato Territoriale.

La Segreteria Territoriale si riunisce, di regola, ogni settimana ed ogni qual volta ve ne sia la necessità.

Art.18

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale Pensionati e, con gli altri componenti della Segreteria, ne organizza l'attività generale.

Capitolo 7: LA RAPPRESENTANZA LOCALE SINDACALE E LE ZONE

Art.19

Il Sindacato Territoriale Pensionati CISL di Bergamo al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente per favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'Organizzazione, si articola in Zone e in Rappresentanze Locali Sindacali.

Art 19/bis

Le Zone sono Organi di coordinamento operativo e organizzativo **e lavorano in stretta collaborazione con la Segreteria Territoriale** a sostegno e per favorire l'attività svolta dalle R.L.S. sul territorio e sono regolate, sia per la costituzione che per il funzionamento, da regole approvate dal Consiglio Generale Territoriale.

Le Zone non sono istanza congressuale.

Art.20

La R.L.S. è costituita dagli iscritti alla FNP della Circoscrizione, del Comune o di più Comuni, del quartiere o della frazione, secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale del Sindacato territoriale che provvede, per i rapporti economici-finanziari, fissando ogni anno in bilancio l'onere per il suo finanziamento.

Art.21

Organi della Rappresentanza Locale Sindacale sono:

- a- il Pre-Congresso della R.L.S.,
- b- il Consiglio della R.L.S.
- c- la Segreteria della R.L.S.

Il Pre-Congresso della R.L.S., costituito da tutti gli iscritti, discute e giudica l'azione svolta dagli Organi della R.L.S., delibera sulle azioni e sulle politiche sindacali ed organizzative della R.L.S. stessa, elegge il Consiglio della R.L.S. e i Delegati al Congresso del Sindacato Territoriale.

I componenti del Consiglio della R.L.S. sono determinati in base al numero degli iscritti e decisi nell'assemblea pre-congressuale

Qualora vi fossero difficoltà a costituire il Consiglio della R.L.S,, la Segreteria Territoriale nominerà almeno un referente comunale.

*Art.*23

Il Consiglio della R.L.S. si riunisce, convocato dalla Segreteria, possibilmente ogni due mesi salvo situazioni particolari.

Art.24

I compiti del Consiglio della R.L.S. sono i seguenti:

- eleggere il Segretario e la Segreteria.
- convocare l'assemblea degli iscritti almeno due volte all'anno per le informazioni e le verifiche del lavoro svolto sul territorio.
- deliberare e attuare iniziative vertenziali, sociali, organizzative, formative, informative e ricreative nel proprio territorio in armonia con il Sindacato Territoriale.
- propagandare l'attività della FNP.
- verificare l'attività della Segreteria della R.L.S.
- convocare il Pre-Congresso secondo le norme emanate dal Sindacato Territoriale.
- garantire i servizi agli iscritti sui vari problemi di propria competenza.
- nominare la responsabile del Coordinamento Donne.

Art.25

La Segreteria della R.L.S. è costituita da almeno tre componenti, tra cui il Segretario, eletti dal Consiglio della R.L.S.

Alla Segreteria della R.L.S. è affidato il compito di gestire ed attuare le deliberazioni del Consiglio e di tenere costantemente i contatti con la Segreteria del Sindacato Territoriale; Inoltre per la propria attività verrà annualmente destinata una quota per ogni iscritto, deliberata dagli organismi.

Ad ogni Componente di Segreteria verrà affidato un incarico specifico: politico, organizzativo, amministrativo, ecc...

La Segreteria, inoltre, deve gestire il rapporto quotidiano con gli iscritti ai quali deve anche consegnare annualmente la tessera FNP.

Capitolo 8: COLLEGIO DEI SINDACI.

Art.26

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Il Presidente viene eletto, su proposta della Segreteria, dal Consiglio Generale nella prima riunione.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con la stessa carica in altri settori del Sindacato.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della contabilità del Sindacato Territoriale Pensionati ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e segg. del Codice Civile in quanto applicabili.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale Territoriale con voto consultivo e riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo del Sindacato Territoriale Pensionati.

Capitolo 9: FINANZA E AMMINISTRAZIONE.

Art.28

Il patrimonio del Sindacato Territoriale Pensionati di Bergamo e Sebino Bergamasco è costituito dalle quote delle contribuzioni degli iscritti inviate dalla FNP-CISL secondo la ripartizione fissata ogni anno dal Consiglio Generale della FNP, secondo le indicazioni dello Statuto Confederale e della stessa FNP.

Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili pervenuti al Sindacato Territoriale a qualunque titolo o causa ed ovunque siano dislocati così come eventuali depositi bancari o titoli di Stato accantonati per Congresso o altro.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, dei beni e dei fondi in caso di recesso, nè pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art.29

Il potere di disporre dei fondi sociali depositati presso gli Istituti di Credito è affidato al Segretario Generale Territoriale con firma congiunta con il Segretario Amministrativo.

Capitolo 10: MODIFICHE STATUTARIE.

Art.30

Le modifiche al presente Statuto Territoriale possono essere proposte dai delegati al Congresso Territoriale e dai Consigli delle Rappresentanze Locali Sindacali.

Le proposte di modifica statutarie debbono essere inviate alla Segreteria Territoriale almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Congresso Territoriale.

Sulle proposte di modifica e sulla loro presentazione al Congresso decide il Consiglio Generale a maggioranza dei presenti.

Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

Capitalo 11: NORMA FINALE.

Art.31

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto ed il Regolamento della CISL e della Federazione Nazionale Pensionati CISL.

Il precedente Statuto è stato approvato dal Consiglio Generale nella riunione del 4.3.2013 e dal 1° Congresso Territoriale Bergamo Sebino il 13-14 marzo 2013. L'adeguamento del Nuovo Statuto approvato dal Consiglio Generale del 1° luglio 2013.